Il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini ha firmato il 3 novembre il decreto che regola la distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) alle università statali per il 2011 (Il testo esteso del decreto si legge qui http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm-03112011.aspx). Ora il provvedimento è al vaglio della Corte dei Conti, arrivato ormai a conclusione dell'anno di riferimento per via del travagliato iter di messa a punto. Il fondo ordinario ammonta a 6,93 miliardi di euro con una diminuzione del 3,7 per cento rispetto all'anno precedente, che corrisponde quindi a un'assegnazione delle "quote base" di entità inferiore per ciascun ateneo, esclusi gli atenei dell'Aquila, Camerino, Macerata e Urbino che seguono accordi ad hoc. Per far fronte a questo calo delle risorse solo in pare tamponato nella legge di stabilità 2011, la quota che è invece suddivisa tra i vari atenei sulla base delle performance sale fino a 832 milioni, prevedendo però per le sedi che mostrano performance meno eccellenti una limatura del premio fino al 5,75% in meno rispetto al 2010. Quello che conterà di più per l'assegnazione dei premi per merito sarà la ricerca, il cui peso è aumentato rispetto ai criteri dello scorso anno, indirizzando il 66 per cento degli incentivi.
La nota presente si limita ai riferimenti del decreto alle prescrizioni riguardanti le assunzioni e le retribuzioni.
Assegnazioni. Per il corrente esercizio finanziario le assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari sono attribuite secondo le modalità e i criteri di seguito specificati. (Omissis)
Art. 5 - Interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore.
1.400.000 € sono destinati per favorire una più razionale distribuzione del personale docente. Gli interventi sono riservati a favore di quelle Istituzioni che, nel periodo 01/02/2011 - 31/12/2011 abbiano assunto in servizio il predetto personale nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) **le assunzioni** siano disposte da Istituzioni in cui il rapporto assegni fissi/FFO risulta, al 31 dicembre 2010, inferiore al 90%,
b) nella facoltà che ha disposto la chiamata, il numero di professori incardinati nel ruolo in riferimento al quale si dispone la chiamata, sia inferiore a quello degli incardinati nel ruolo dei docenti immediatamente inferiore;
c) l'interessato non abbia prestato servizio di ruolo, negli ultimi 7 anni, nella sede chiamante, e non provenga dai ruoli di università della stessa regione. Nel rispetto delle condizioni sopra riportate le risorse disponibili sono destinate per incentivare:
1) Assunzioni di professori I e II fascia di idonei in valutazioni comparative bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, con esclusione di quelle disposte ai sensi del successivo articolo 11 del presente decreto e di quelle riferite a concorsi banditi dall'ateneo stesso.
2) Assunzioni di professori di I e II fascia e ricercatori di ruolo disposte a seguito di mobilità interregionale secondo i criteri di cui al D.M. 26 aprile 2011, n. 166 adottato ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 11 - Interventi per il reclutamento straordinario di professori associati.
13.000.000 € sono destinati per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base delle modalità definite con (un altro) decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.
Art. 13 - Interventi specifici
Sono destinati, ai sensi delle disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240:

18.000.000 € per l'attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8, concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari, ai fini dell'attribuzione degli **scatti**, e la revisione del trattamento economico degli stessi, sulla base dei criteri di merito accademico e scientifico definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
3.500.000 € a integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5, del decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca;
11.000.000 €. per la revisione del trattamento economico dei **ricercatori** non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera g) della medesima legge.